



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Milano

**Regolamento concernente
l'armamento degli appartenenti
alla polizia municipale
del Comune di Triuggio**

(Legge 7 Marzo 1986 N° 65 – D.M.I. 4 marzo 1987 n°145)

INDICE

- Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- Art. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- Art. 4 SERVIZI ARMATI E ASSEGNAZIONE DELL'ARMA
- Art. 5 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
- Art. 6 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
- Art. 7 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO
- Art. 8 TENUTA E CUSTODIA
- Art. 9 PRELEVAMENTO E RESTITUZIONE DELL'ARMA
- Art. 10 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- Art. 11 ADDESTRAMENTO
- Art. 12 PORTO D'ARMI PER FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO
- Art. 13 NORME DI RINVIO
- Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

ART.1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Settore della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Settore della Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7/03/1986 n. 65.

3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Pubblica Sicurezza, maggiorato ,quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi con almeno un minimo di un'arma di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

3. Tale provvedimento è comunicato al Prefetto.

ART. 3
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale , da scegliere all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1975 N°110 e successive modificazioni sono determinate nel modo seguente : pistola tipo semiautomatica 9 x 21 mm, 9 mm corto o altro calibro consentito dal D.M.I. 145/87.

2. Il Settore potrà dotarsi di sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi in "alta uniforme".

ART. 4
SERVIZI ARMATI E ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. I servizi per i quali gli addetti , in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi interni ed esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti , appiedati).

2. Per i servizi di cui al comma precedente , l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 145/87.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.

4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche fuori dall'orario di servizio ,nell'ambito territoriale di competenza nonché per raggiungere il proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa , anche al di fuori del territorio comunale .

ART. 5

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna con caricatore inserito senza colpo in canna e caricatore di riserva nell'apposito portacaricatore.

2. Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma o nei casi in cui porti l'arma fuori servizio ,questa è portata in modo non visibile.

3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 6

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e rappresentanza, espliciti fuori dal territorio comunale, dal personale in possesso della qualifica di Agente di P.S., vengono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito anche per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 7

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi svolti fuori dal proprio territorio comunale, per soccorso in caso di calamità e/o disastri o per rinforzo ad altri Corpi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, viene, di norma, svolto senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune ove il servizio viene svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che lo stesso venga svolto con armamento.

2. Il Sindaco comunica al Prefetto, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata della missione.

ART. 8 TENUTA E CUSTODIA

1. Le armi in dotazione e assegnate in via continuativa ai singoli addetti e le relative munizioni possono, al termine del servizio, essere custodite in appositi armadi blindati, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D.M.I. 145/87 osservandosi in ogni caso le disposizioni del capo III del citato D.M.I.

2. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione per quanto riguarda le armi non assegnate in via continuativa.

3. Non essendo istituita l'armeria le funzioni di consegnatario previste dal citato D.M.I. 145/87, sono svolte dal Responsabile del Servizio o in caso di assenza da persona da lui delegata.

4. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

ART. 9 PRELEVAMENTO E RESTITUZIONE DELL'ARMA

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma del medesimo articolo in apposito registro.

2. L'arma deve essere immediatamente restituita quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente consegnata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.

ART. 10 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto alla Polizia municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni di cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle periodiche esercitazioni di tiro;

- d) evitare di depositare l'arma in armadietti o cassette facilmente raggiungibili;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui ;
- f) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
- g) non puntare mai l'arma , nemmeno scarica, contro persone se non in caso di necessità di fare fuoco;
- h) caricare e scaricare l'arma in luogo di sicurezza ;
- i) nella abitazione riporre l'arma smontata in più luoghi sicuri e chiusi a chiave , comunque fuori dalla portata di minori ;
- j) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- k) segnalare immediatamente al Responsabile di Servizio o in sua assenza a persona delegata qualsiasi difetto di funzionamento rilevato, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- l) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni ;
- m) ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

ART. 11 ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno (minimo una esercitazione annua), presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

ART. 12 PORTO D'ARMI PER FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in un Comune diverso da quello dove prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale , purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro , sono autorizzati a portare l'arma in dotazione , nei soli giorni stabiliti , fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 N°145 e della legge 28/marzo 1981 N° 286 e successive modificazioni .

ART. 13
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge 07/03/1986 N° 65 e del D.M.I. 04/03/1987 N° 145 , della legge 18/04/1975 N° 110 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 N° 773 ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M.I. n. 145/87 ed al Ministero dell'Interno tramite il Commissariato di Governo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 65/86.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 54 del 28.11.2002.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò



Ai sensi dell'art. 8 – comma 7 – del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento
è entrato in vigore il 01 febbraio 2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò

